

STATUTO DEL COMUNE DI BORGO LARES

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Identificazione del Comune

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Uso Civico

Articolo 4 – Festività locali

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Principi

Articolo 6 - Regolamento

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 7 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 8 - Forme di consultazione

CAPO III - REFERENDUM

Articolo 9 - Norme generali

Articolo 10 - Casi e materie escluse dal referendum

Articolo 11 - Comitato dei garanti

Articolo 12 - Procedura dei referendum consultivi

Articolo 13 - Procedura dei referendum propositivi

Articolo 14 - Provvedimenti a seguito del referendum

Articolo 15 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

TITOLO III – ORGANI

Articolo 16 - Individuazione

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 17 – Composizione del Consiglio comunale

Articolo 18 – Attribuzioni del Consiglio comunale

Articolo 19 – Programma della consiliatura

Articolo 20 - Consigliere delegato

Articolo 21 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni

Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio comunale

Articolo 23- Consiglieri comunali e gruppi consiliari

Articolo 24 - Commissioni

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 25 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori

Articolo 26 - Funzionamento della Giunta comunale

Articolo 27 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori

CAPO III - IL SINDACO

Articolo 28 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.

Articolo 29 - Mozione di sfiducia

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 30 – Nomina designazione e revoca

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 31 - Opposizioni e ricorsi

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 32 - Il Difensore civico

Articolo 33 - Attivazione dell'istituto

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 34 - Principi

Articolo 35 - Organizzazione

Articolo 36 - Il Segretario comunale

Articolo 37- Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Articolo 38- Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII – ATTIVITÀ DEL COMUNE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 39 - Enunciazione dei principi generali

Articolo 40 - Pubblicazione degli atti

Articolo 41- Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

Articolo 42 - Regolamenti ed ordinanze

CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 43 - Procedimento amministrativo

Articolo 44 - Istruttoria pubblica

CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 45 – Principi

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

Articolo 46 - Principi

Articolo 47 - Regolamento di contabilità

Articolo 48 - Programmazione economico-finanziaria

Articolo 49 – Controllo di gestione e Revisore dei Conti

Articolo 50 - La gestione del patrimonio

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 51 - Norme generali

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52 - Disposizioni finali

La storia del Comune di Borgo Lares

Il comune di Borgo Lares nasce ufficialmente il primo gennaio 2016 a seguito del referendum di fusione fra i due comuni di Bolbeno e Zuclo; l'unione tra i predetti ha portato alla consolidazione – sia da un punto di vista istituzionale sia amministrativo - di una collaborazione e condivisione di risorse e strutture dei due enti.

Le attività associative e di volontariato presenti su entrambi i comuni hanno – inoltre- da sempre, unito le due realtà anche da un punto di vista sociale, portando le stesse a lavorare in più occasioni in modo congiunto.

Illustriamo ora – brevemente – le caratteristiche storiche e geografiche dei due borghi.

Bolbeno fu fondato dai Romani nel secondo secolo dopo Cristo, secondo il rito classico dell'insediamento coloniale a scopo militare. A riprova di ciò si può notare come lo sviluppo urbano disegni ancora oggi un quadrilatero con vie simmetriche intercalate da androni: approccio ingegneristico tipico dell'antica geometria urbanistica romana; anche l'organizzazione agronomica del territorio circostante rispetta la caratteristica "centuriazione" romana.

Il primo documento scritto relativo a Bolbeno risale all'anno 927 d.C. ed è costituito da un codicillo al testamento con il quale di Vescovo di Verona, Nokterio, lasciava tutti i suoi beni ubicati in "Judicaria Summa Laganense in locis set fundis Bruguzio, Belveno (l'attuale Bolbeno) et Bundo", ai canonici del Duomo di Verona. Il predetto territorio ebbe vita indipendente – pur tra frequenti contrasti con il Vescovo di Trento e con suoi feudatari locali – sino alla fine del 1200 quando venne incorporato nel Principato Vescovile di Trento.

Nel 1475, Bolbeno adottò, tra le prime comunità del Trentino, un proprio statuto contenente regole tendenti a disciplinare la vita civile della sua popolazione.

Bolbeno ha sempre goduto di notevole prosperità, un paese molto vivace in cui erano presenti notai e dottori, albergatori e carrettieri, artigiani e commercianti.

A testimonianza dell'antico splendore sono rimaste le antiche e grandi dimore rustico-signorili, alcune delle quali con bifore e portali blasonati e tutte con una loro specifica fisionomia. Queste residenze vengono tuttora designate, nel linguaggio corrente, con nomi particolari ed una loro precisa valenza toponomastica.

Il paese, così come oggi si presenta, è quello derivante dalla ricostruzione seguita al violento incendio del 30 giugno 1843 che danneggiò principalmente tetti, fienili, ballatoi ed i caratteristici timpani lignei.

Da sempre comunità indipendente, Bolbeno nel 1928, sotto il regime fascista, venne aggregato a Tione per venire ricostituito in Comune autonomo nel 1952, Curazia dal 1765 e Parrocchia dal 1942.

Geograficamente, questo piccolo villaggio antico, è adagiato su un terrazzo morenico alle pendici del Monte Piza; l'altitudine è di 575 m.s.m. mentre quella del territorio comunale va dai 518 m.s.m. del fiume Sarca fino al 2128 m.s.m. del Monte Altissimo.

Il territorio comunale è delimitato ad ovest/nord-ovest dal torrente Arnò, a nord dal fiume Sarca, ad est da una dorsale montuosa delle Alpi Ledrensi, Gruppo di Gavardina, che si diparte dal Monte Altissimo (a meridione) passa da Cima Pala e termina con il Monte Piza e a sud dalla Cima di Valle Carnera con i suoi

contrafforti orientali e occidentali.

Passando alla storia del borgo di Zuclo, esso da sempre comprende due distinti agglomerati urbani: Zuclo e Giugià, uniti dal viale centrale lungo il quale si trova la sede del municipio e la chiesa di S. Martino. La costruzione di nuove case ha ora portato alla formazione di un unico nesso edilizio, ma i nuclei originari della Comunità sono ben riconoscibili nei due caratteristici centri storici. Il suo territorio è ora costituito da Zuclo I parte (il centro abitato circondato da campagna che si estende anche sulla piana del fondovalle e da boschi) e Zuclo II parte (prati, il pascolo con Malga Gavardina e boschi di conifere).

Per quanto riguarda la costituzione della Comunità di Zuclo, non esistono documenti scritti attestanti una data precisa.

Agli inizi degli anni Sessanta, però, vennero alla luce nei pressi del paese alcuni manufatti della tarda età del ferro e i resti di un castello medievale – in zona poi denominata Castelar -di cui si riconosceva la localizzazione della ghiacciaia ("Giazèra") e della segheria ("Ciapèra").

Tali testimonianze archeologiche hanno permesso verosimilmente di attribuire al territorio di Zuclo un ruolo strategico nella storia, giustificato dal fatto che il passo del Duron è stato fin dall'epoca romana l'unico passaggio verso il Bleggio, il Lomaso, il lago di Garda e Trento, prima dell'apertura della strada di Ponte Pià. Tale passo, inoltre, segnava nel Medioevo il confine tra il feudo dei signori di Campo, legati al vescovo di Trento, e quello del Capitolo di Verona, per cui l'area di Zuclo assumeva un'importanza centrale nelle lotte di espansione dei due proprietari feudali.

Vi sono anche dei documenti risalenti al XII e XIII secolo che attestano come Desuclo e Zuca - così chiamati al tempo e forse proprio da lì la nascita dei due nomi – facessero parte del feudo del Vescovo Nokterio del Capitolo di Verona.

Terminata l'epoca romana, quella longobarda e quella del capitolo veronese, verosimilmente, nel 1284 le suddette terre passarono sotto la proprietà del Principe Vescovo di Trento, che le amministrò sino alla cessione all'Austria.

Il periodo austriaco terminò con la fine della prima guerra mondiale: infatti, il Comune di Zuclo divenne parte del Regno d'Italia e, successivamente, dal 1929 al 1951 fu aggregato a quello di Tione; solamente il primo gennaio 1952 tornò ad essere del tutto autonomo.

Per quanto concerne la realtà economico-sociale della Comunità essa è andata trasformandosi negli ultimi decenni. Da un'economia agro-silvi-pastorale finalizzata al consumo esclusivamente locale, che nella prima metà del secolo aveva spinto molti paesani a emigrare in America e in Australia, si è passati ad un'economia integrata per cui un certo numero di attività artigianali e commerciali affiancano ora in loco le colture foraggere e lo sfruttamento boschivo tipici della vecchia economia.

La sua posizione su di un terrazzo alluvionale permette una splendida panoramica sulla "Busa di Tione" e sul Carè Alto (Gruppo Adamello). I confini con i Comuni di Tione (Saone) e Bolbeno sono definiti da due torrenti, Ridevèr e Rio Molina, confluenti del Sarca. La particolare posizione, il verde dei prati, degli ampi boschi di abeti, larici e faggi, danno al paese una caratterizzazione autenticamente alpina.

Entrambi i paesi negli ultimi anni, ed ora Borgo Lares, hanno sviluppato un'ulteriore ed importante fonte di reddito costituita dal settore del turismo; un borgo dove si può respirare un'atmosfera quasi surreale, dove la natura ed i ritmi lenti la fanno da padrone, ma non senza la presenza di attività che guardano al futuro e

offrono un servizio all'altezza di località montane turistiche di alto livello, vedasi per esempio la presenza sul comune del "Centro di Sci Borgo Lares", un'eccellenza territoriale nell'ambito del turismo.

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune di Borgo Lares nasce dalla fusione dei comuni di Bolbeno e di Zuclo, ai sensi della legge regionale 24 luglio 2015, n. 10; è ente autonomo entro il territorio della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e della Repubblica italiana.
2. Il territorio del Comune di Borgo Lares è articolato nelle frazioni di Zuclo, Giuglià, Bolbeno e Steele.
3. Confina con i territori dei Comuni di Tione di Trento, Sella Giudicarie, Ledro, Tre Ville e Bleggio Superiore.
4. Il capoluogo del comune nonché sede legale è individuato nel territorio della frazione di Zuclo. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale purché all'interno del territorio comunale. Il Comune è suddiviso amministrativamente su due sedi corrispondenti alle frazioni di Zuclo e Bolbeno.
5. Lo stemma del Comune sarà approvato con apposita delibera.
6. Il gonfalone sarà approvato con apposita delibera.

Articolo 2 - Principi generali

1. Il Comune collabora e coopera con la Provincia autonoma di Trento, con la Comunità delle Giudicarie e gli altri enti locali territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della cittadinanza.
2. Il Comune di Borgo Lares ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a. tutela dell'identità tradizionale dei territori che viene perseguita nell'ambito del progressivo rafforzamento, nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico Comune;
 - b. tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - c. promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;

- d. salvaguardia dell'ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
- e. valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca;
- f. sostegno, anche finanziario, ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale e il volontariato, nell'ambito di attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali;
- g. organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione fruizione da parte di tutta la popolazione;
- h. progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici;
- i. valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico, considerato una risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale;
- j. tutela il patrimonio boschivo considerato come risorsa della Comunità, in modo da salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future.

Articolo 3 - Uso Civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti dei territori di Bolbeno, Zuclo Giugrà e Stele, che formano il Comune di Borgo Lares.

Articolo 4 – Festività locali

1. Il Santi Patroni del Comune di Borgo Lares, nel pieno rispetto della tradizione, sono quelli dei due comuni oggetto della fusione, ovverosia, di Bolbeno e di Zuclo, che sono – rispettivamente - San Zenone e San Martino.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - Principi

2. Il Comune ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
3. Per conseguire tali obiettivi definisce gli strumenti di programmazione ed assume le scelte fondamentali attraverso la valorizzazione degli strumenti di partecipazione, che individuano, nel cittadino, singolo o associato, un soggetto protagonista della vita democratica a livello comunale,

secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il Comune utilizza tale modello anche per ridurre progressivamente la difficoltà partecipativa dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (di seguito: A.I.R.E.) legata alla distanza rispetto alla comunità di origine, attuando il principio di uguaglianza sostanziale.
5. Gli strumenti di partecipazione intendono favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa del Comune con particolare riferimento:
 - a. alla riduzione del 'digital divide' proponendo modalità e strumenti diretti ad assicurare la partecipazione alle informazioni e alla conoscenza dei processi decisionali sia attraverso strumenti di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l'avvicinamento graduale della popolazione a tali strumenti;
 - b. al processo di conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia, al lavoro, alle attività culturali, sportive e ricreative raccogliendo, a tal fine, le istanze e i bisogni e favorendo la partecipazione;
 - c. all'utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell'azione amministrativa;
 - d. alla conseguente riduzione della distanza tra gli organi espressione della democrazia rappresentativa e i cittadini singoli ed associati, favorendo in particolare l'avvicinamento dei giovani all'attività istituzionale;
 - e. all'opportunità di promuovere e valorizzare il ruolo delle associazioni culturali e sportive, delle associazioni di volontariato, di quelle rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap e delle cooperative sociali.

Articolo 6 - Regolamento

1. Il Consiglio comunale può approvare un regolamento per definire termini e modalità di attivazione degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento.

Capo I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 7 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché gli iscritti all'A.I.R.E. possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto s'intende per:
 - a. richiesta di informazioni: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune;

- b. petizione: la richiesta scritta - inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno 100 elettori residenti nel comune, - diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 120 giorni;
 - c. proposta: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno duecento elettori residenti nel Comune, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all'organo competente entro 120 giorni.
- 3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.
 - 4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
 - 5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.
 - 6. Il Comune può inoltre avvalersi di organi od altri strumenti di valorizzazione della partecipazione popolare previsti dalla normativa provinciale.

Capo II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 8 - Forme di consultazione

- 1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
- 2. La consultazione, ove possibile, impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
- 3. L'assemblea popolare costituisce uno strumento di consultazione mediante la quale, e ove se ne ravvisi l'opportunità, il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a una riunione nel corso della quale vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale.

4. L'assemblea può essere inoltre convocata su richiesta di almeno 80 cittadini con più di sedici anni di età. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare.

Capo III - REFERENDUM

Articolo 9 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione diretto a conoscere l'orientamento della popolazione. Esso si svolge su quesiti espressi in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e formulati in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli aventi diritto al voto residenti nel Comune.

Il referendum è definito:

- a. consultivo quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b. propositivo quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;
 - c. confermativo quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
3. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
 4. I referendum propositivi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10% degli elettori del Comune.
 5. Tutti i referendum sopra indicati sono validi se vi partecipa un numero di aventi diritto votanti non inferiore al 30% degli aventi diritto al voto.
 6. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
 7. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Articolo 10 - Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.

2. Non è consentita la presentazione di più di due quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.
4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a. a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b. al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d. al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e. al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f. agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g. alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h. alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i. all' approvazione di strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni;
 - j. alla valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale;
 - k. alle approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e alle dichiarazioni di pubblica utilità e simili;
 - l. gli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli organi di governo.

Articolo 11 - Comitato dei garanti

1. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della proposta di referendum, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte relativamente agli argomenti proposti, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario.
2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi, abrogativi e confermativi; esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Articolo 12 - Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro 60 giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi 30 giorni, purché la data non ricada nel periodo compreso nei mesi tra giugno e agosto.
2. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 13 - Procedura dei referendum propositivi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 50 o più soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni.
8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il

referendum.

10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi 60 giorni e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.
12. Il risultato è approvato, in via definitiva, dal Comitato dei garanti sulla base dei verbali delle operazioni di voto e trasmette immediatamente tale decisione al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

Articolo 14 – Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 15 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per il referendum propositivo.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Non è ammesso il referendum parziale.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. La presentazione del quesito referendario, assunta al protocollo del Comune nel termine stabilito dalla legge regionale, produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica

notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della regionale.

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.
8. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 16 - Individuazione

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco.

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 – Composizione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto da 12 consiglieri compreso il Sindaco.

Articolo 18 - Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale svolge le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, alle ulteriori normative vigenti in materia per i Comuni del Trentino – Alto Adige e al presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale:
 - a. vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi;
 - b. conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Borgo Lares o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c. si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze;

- d. approva i progetti di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00;
 - e. delibera sull'apposizione ed estinzione del vincolo di uso civico, nel rispetto della vigente normativa provinciale.
- 3 Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
 - 4 Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, una maggioranza diversa.
 - 5 il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce i casi in cui la votazione è segreta.
 - 6 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento interno.

Articolo 19 - Programma della consiliatura

- 1. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti o nella prima seduta utile successiva presenta – sentita la giunta comunale – il programma di consiliatura al Consiglio comunale al fine della sua approvazione.
- 2. Il programma viene attuato secondo i vari atti di programmazione annuale che possono aggiornarlo e modificarlo per quanto necessario.

Articolo 20 - Consigliere delegato

- 1. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, può nominare uno o più consiglieri delegati allo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie anche per un periodo definito.

Articolo 21 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni

- 1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato e presieduto secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale dal consigliere più anziano d'età, escluso il Sindaco, tratta degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
- 2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di

assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza della seduta è attribuita al consigliere più anziano di età che sia presente in aula.

Articolo 23 – Consiglieri comunali e gruppi consiliari

1. I diritti e i doveri del consigliere comunale sono regolati dalla legge e dal Regolamento interno del Consiglio comunale. I gruppi consiliari sono regolati dal Regolamento interno del Consiglio.

Articolo 24 - Commissioni

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari secondo le previsioni del Regolamento interno del Consiglio comunale.

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 25 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori

1. La Giunta è nominata dal Sindaco con proprio decreto. È composta dal Sindaco e da 4 assessori di cui uno che ha funzioni di Vicesindaco, possibilmente proveniente dalla frazione che non ha espresso il Sindaco. Le indennità di Sindaco, Vicesindaco e Assessori sono stabilite secondo la vigente normativa regionale come pure il gettone di presenza dei consiglieri.
2. Il Sindaco può nominare un Assessore scegliendolo tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale nel rispetto delle previsioni delle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori:
 - a. partecipano alle sedute di Consiglio e delle eventuali commissioni consiliari senza diritto di voto e intervengono sulle questioni che rientrino nelle proprie competenze;
 - b. esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.
3. Nella scelta degli Assessori il Sindaco assicura la partecipazione di entrambi i generi e la presenza di assessori che provengano, attraverso il legame della residenza, dai Comuni esistenti prima della fusione, ovvero da Zuclò e Bolbeno.
4. La Giunta comunale opera collegialmente nonché attraverso i singoli assessori; essa è immediatamente operativa dopo le nomine. La nomina della Giunta è comunicata al Consiglio.
5. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato. La revoca produce effetto al momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Articolo 26 - Funzionamento della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che la presiede e ne definisce l'ordine del giorno mediante comunicazione orale o mediante altro strumento concordato e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni e decisioni collegiali.

Articolo 27 - Competenze della Giunta comunale e degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta comunale assicurano il governo del Comune sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e in base al programma di consiliatura.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti del Comune.
3. La Giunta, attraverso gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione.
4. La Giunta è competente ad autorizzare l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie a approvare conciliazioni o transazioni.
5. Alla Giunta comunale sono riservati gli atti deliberativi, comprensivi anche dell'eventuale impegno di spesa, nel rispetto degli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative individuati nell'atto di indirizzo annuale o PEG (Piano Esecutivo di Gestione).
6. Restano attribuiti ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario comunale, nelle materie e settori loro attribuiti con decreto sindacale, le attività definite dall'atto annuale di indirizzo o PEG.

Capo III - IL SINDACO

Articolo 28 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.

1. Il Sindaco, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Quale legale rappresentante del comune stipula convenzioni accordi e contratti salvo diverse disposizioni contenuti sui regolamenti o sull'atto d'indirizzo.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.

3. Fatti salvi i compiti gestionali assegnati alla Giunta o agli Assessori, con proprio decreto il Sindaco individua i responsabili dei servizi tra i dipendenti, aventi requisiti professionali richiesti di norma in corrispondenza ai settori individuati dal PEG/ Atto d'Indirizzo annuale.
4. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
6. Il Sindaco può delegare agli Assessori e ai Responsabili dei servizi, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente normativa. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.
7. Relativamente alle società di capitale partecipate dal Comune il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, esercita i diritti rispettivi al Comune come socio e partecipa alle assemblee societarie ove impossibilitato a partecipare viene sostituito dal Vicesindaco o da chi ne fa le veci, fatto salvo la possibilità di delegare un componente della giunta o del consiglio.

Articolo 29- Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 30 – Nomina designazione e revoca

1. La nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti nominati presso Enti, commissioni o organismi comunque denominati spetta al Sindaco salvi i casi diversamente regolati dalla legge in materia.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di consiliatura, definisce gli indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 31 - Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a. che sia presentato da un cittadino indicando nome, cognome e indirizzo;
 - b. che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c. che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d. che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile in merito alla relativa istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a. la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a" o "b" o "c";
 - b. la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c. la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d. la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso [qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale];
 - e. la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo e lo stesso risulti ammissibile.
4. Qualora la Giunta rilevi la non ammissibilità del ricorso, il Sindaco lo comunica al ricorrente.
5. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 32 - Il Difensore civico

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Articolo 33 - Attivazione dell'Istituto

1. Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione,

secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 34 - Principi

1. L'organizzazione del Comune si ispira a principi di efficienza, economicità, decentramento gestionale e operativo e responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Articolo 35 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa che può essere dislocata su tutto il territorio comunale, mantenendo il decentramento sulle due sedi.
Il Consiglio approva il Regolamento organico del personale e delle assunzioni di personale, stabilendo la dotazione organica. La giunta approva la pianta organica degli uffici e la programmazione delle assunzioni anche tramite atto di indirizzo generale.

Articolo 36 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a. partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e cura la redazione dei verbali e delle deliberazioni apponendovi la propria firma;

- b. coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti per quesiti di competenza e la loro pubblicazione ove presente dalle normative;
 - c. presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d. roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e. esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti nonché quanto altro di competenza secondo gli atti di indirizzo giuntali.
4. Con regolamento possono essere disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 37 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Articolo 38 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale, la Giunta può autorizzare il funzionario responsabile del tributo a rappresentare il Comune in giudizio.

TITOLO VII – ATTIVITÀ DEL COMUNE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 39 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e accessibilità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato

salvo che la legge disponga diversamente.

4. Il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.
5. Il Comune promuove e favorisce processi di informatizzazione finalizzati a garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese e l'accesso e l'erogazione degli stessi attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica.
6. Convocazione di sedute e altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali sono effettuati prioritariamente mediante mezzi telematici.

Articolo 40 - Pubblicazione degli atti

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, l'elenco delle determinazioni adottate è pubblicato per dieci giorni con inizio entro il decimo giorno del mese successivo all'Albo Telematico. Le ordinanze dirette alla cittadinanza sono pubblicate per dieci giorni all'albo telematico, entro cinque giorni dall'adozione.
2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati.

Articolo 41- Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti è effettuato in base alla legge. Il comune può emanare regolamenti in merito.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Articolo 42 – Regolamenti ed Ordinanze

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
3. il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di

igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 43 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, il termine è di novanta giorni.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita, salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Articolo 44 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di ordinanze a carattere normativo o atti amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 45 - Principi

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione intervenendo in relazione ad ambiti o materie di interesse della comunità che rappresenta.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati con regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 46 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Articolo 47 - Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito della normativa in materia, dal Regolamento di contabilità comunale.

Articolo 48 - Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia.
3. La Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione / PEG, ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile (atto di indirizzo generale annuale).

Articolo 49 - Controllo della gestione e Revisore dei Conti

1. Il Comune tramite le proprie strutture organizzative provvede al controllo della gestione al fine di assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Mediante regolamento è disciplinato il controllo della gestione anche al fine di verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale.
3. il Consiglio comunale nomina il Revisore dei Conti che svolge le funzioni previste dalla normativa in materia.

Articolo 50 - La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. I beni patrimoniali possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato per motivi di pubblico interesse.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 51 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo telematico del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle "Disposizioni sulla legge in generale", dette anche preleggi.

STATUTO DEL COMUNE DI BORGO LARES

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 11 del 01.07.2026, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Supplemento n. 3 al B.U. del 23 luglio 2026 n. 30
- Pubblicato all'albo telematico del comune di Borgo Lares per 30 giorni dal 20 luglio 2026 al 19 agosto 2026.
- Entrato in vigore dal 20 agosto 2026

IL SINDACO

Giorgio Marchetti

IL SEGRETARIO

Diego Viviani